

Roma, 15 ottobre 1943

10 copie

MINISTERO
EDUCAZIONE NAZIONALE

Direzione Generale
Ordine Universitario

Ai Rettori delle Università

R. UNIVERSITÀ	
PISA	
Nº 04851	1-XI-43
Istruzione Universitaria	
Pos.	

Divisione III Pos. 20
Prot. Nº 2776

OGGETTO: Disposizioni a favore degli studenti in servizio militare durante l'anno accademico 1943-44.

Al fine di agevolare gli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, i quali, alla data della presente circolare si trovino, o si troveranno in seguito, in servizio militare, perchè richiamati o trattenuti alle armi, oppure per adempiere ad obblighi di leva, nonchè le studentesse infermiere volontarie della C.R. I. che alla stessa data prestino o presteranno servizio in zona di guerra e di operazioni, oppure su navi o treni ospedali, dispongo che siano loro accordate anche per l'anno accademico 1943-44 le seguenti agevolazioni di carriera scolastica:

a) - iscrizione d'ufficio all'anno di corso successivo a quello in cui sono stati iscritti (sia come studenti in corso, ~~che come studenti fuori corso~~, che come studenti fuori corso, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 15 del Regolamento 4.6 1938, n. 1269) nell'anno accademico 1942-43, e ricognizione d'ufficio della qualità di studente fuori corso, nel caso di cui alla lettera a) del sopra menzionato art. 15.

Tale beneficio non spetta quando il servizio militare o di infermiera sopra indicato abbia inizio dopo il 31 dicembre 1943;

b) - dispensa dall'obbligo della frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni, per tutto il tempo di durata del predetto servizio militare o di infermiera, anche se iniziato dopo il 31 dicembre 1943;

c) - facoltà di omettere la dissertazione scritta di laurea o di diploma e di sostituirla con un tema orale assegnato dieci giorni prima dell'esame. Tale facoltà spetta anche ai laureandi in ingegneria e in architettura, purchè essi presentino gli elementi preparatori di un progetto, su cui verterà la discussione orale;

d) - dilazione del termine di pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche e conseguente dilazione del termine di presentazione delle domande di esonero, nei casi previsti dalla legge, fino al momento della presentazione agli esami; nel frattempo potranno essere rilasciati agli interessati certificati attestanti l'iscrizione.

Il beneficio di cui alla presente lettera d) non spetta a coloro che, provvisti già di un titolo accademico, si siano iscritti o si iscrivano di nuovo per il conseguimento di altro titolo accademico.

Le predette agevolazioni non spettano agli ufficiali o sottufficiali in S.P.E. (fatta eccezione del beneficio di cui alla lettera b) che viene loro concesso) nè ai mobilitati civili e ai militarizzati, anche se dipendenti da enti militari, nè infine a coloro che siano iscritti o si iscrivano a Scuole di perfezionamento o di specializzazione o a Scuole dirette a fini speciali.

Vogliano le SS.LL. accusare ricevuta della presente e provvedere in conformità delle suddette disposizioni.

IL MINISTRO
Bissini

10 copie

S. F. F. F.
C. C. C.
R. R. R.
M. M. M.
A. A. A.

ATTI